

Integrazione al regolamento d'istituto

Prevenzione e contrasto al fenomeno del CYBERBULLISMO

PREMESSA

Le *Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber-bullismo* emanate nell'aprile del 2015 e la legge 71/2017 "*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*" insistono sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza.

Con l'espansione della comunicazione elettronica online e la sua diffusione tra i preadolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme pericolose del cyber-bullismo. Su questo aspetto la riforma della "Buona Scuola", Legge 107 del 13 luglio 2015, individua tra gli obiettivi formativi prioritari "la prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo anche informatico". (Art.1 comma 7/l).

In generale gli atti di bullismo e di cyber-bullismo si configurano sempre più come manifestazione della scarsa tolleranza e della non accettazione della diversità: chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psico-fisiche, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari, molto spesso diventa vittima di violenze a causa di pregiudizi discriminatori derivanti da stereotipi.

I ragazzi di oggi utilizzano gli strumenti tecnologici (smarthphone, tablet e pc) spesso sconoscendo sia le regole minime di sicurezza sia le regole comportamentali da adottare online, poiché ritengono che ciò che si fa in rete non abbia alcuna valenza nella vita reale.

Alla luce di queste considerazioni il nostro istituto, già dal 2015, ha ritenuto necessario effettuare un percorso di crescita che ha l'obiettivo di dare alle ragazze e ai ragazzi strumenti per acquisire competenze e per esercitare una cittadinanza digitale consapevole attraverso una formazione etica ed informatica adeguate.

La formazione sulle tematiche sopraindicate è stata avviata con le studentesse e gli studenti, frequentanti la terza e la quarta classe, attraverso la modalità della "peer education" che viene considerata una strategia privilegiata nelle attività di promozione della salute e del benessere, in quanto favorisce un ruolo attivo degli studenti che diventano protagonisti del progetto educativo. Si è ritenuto altresì importante progettare una formazione nei confronti sia dei docenti, affinché siano preparati nel cogliere segnali di disagio negli studenti e nelle studentesse, sia nei confronti dei genitori.

Per raggiungere le finalità suindicate il nostro istituto ha aderito alle proposte elaborate dall'Osservatorio Provinciale sul bullismo e cyber bullismo costituito presso l'Ambito Territoriale Scolastico di Caltanissetta; ciò ha consentito di avvalersi del contributo di istituzioni quali A.S.P., Polizia di Stato e Guardia di Finanza, Tribunale per i minori,

CEFPAS in modo da approfondire, in modo integrato, i diversi aspetti della tematica in oggetto.

Il “Luigi Russo” dunque, nell’ ambito dell’ educazione alla legalità e all’ uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyber bullismo in tutte le forme utilizzando, qualora si rendano necessari, provvedimenti disciplinari tesi a ripristinare comportamenti corretti all’interno della scuola “attraverso attività di natura sociale e culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica”(Statuto delle studentesse e degli studenti art. 4 comma 2).

INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Sezione cyber bullismo

Art.1

Tutte le studentesse e gli studenti hanno il diritto di vivere in un sereno luogo di apprendimento quale la scuola rispettando l’alterità dovuta a diversa etnia, religione, caratteristiche psico-fisiche, orientamento sessuale, realtà familiare.

Art.2

Il cyberbullismo si definisce come un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat, instant messaging, siti web, social network, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.

Le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi e risultano incontrollabili.

Qualsiasi atto di cyber bullismo si ritiene, dunque, deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art.3

Le condotte di cyberbullismo, quali messaggi offensivi e denigratori reiterati, foto o video che ritraggono il compagno /a e che senza il suo consenso vengono pubblicati sui social o su chat, se conosciute dagli operatori scolastici, rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest’ ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia.

Art.4

L’evoluzione della tecnologia e delle sue opportunità, il piano nazionale scuola digitale, la possibilità di utilizzare device anche personali a scopo didattico, richiedono strategie finalizzate ad un uso più utile e corretto. La didattica pertanto può guidare l’uso competente e responsabile dei cellulari che devono costituire un mezzo e non un fine

“Proibire l’uso dei dispositivi a scuola non è la soluzione. A questo proposito ogni scuola adotta una Politica di Uso Accettabile(PUA) delle tecnologie digitali”

(Decalogo sull’utilizzo dei cellulari in classe n°2)

Per queste ragioni è consentito l’uso dei dispositivi in aula, solo nei tempi e nei modi che i docenti ritengono più opportuni e solo per finalità didattiche.

Qualora gli studenti utilizzino il proprio smartphone e/o altri dispositivi per altri scopi che non siano quelli didattici è previsto il loro temporaneo sequestro prevedendone comunque la restituzione al termine dell’orario scolastico

Art.5

Le studentesse e gli studenti devono essere messi in condizione di acquisire le regole minime di sicurezza e le regole comportamentali da adottare online per esercitare una cittadinanza digitale consapevole che non può essere disgiunta da una formazione etica. Per questo la scuola si impegna a predisporre interventi informativi, formativi, preventivi, educativi da realizzare in concerto con l'Osservatorio Provinciale sul bullismo e il cyber bullismo e con le istituzioni correlate (ASP, CEFPAS, Comando provinciale Carabinieri, Istituto Penale Minorile, Polizia postale, etc)

Art.6

Il Dirigente Scolastico assicura la massima informazione alle famiglie di tutte le attività intraprese , anche attraverso una sezione dedicata sul sito web della scuola; raccoglie e diffonde le buone pratiche educative , organizzative e azioni di monitoraggio attiva specifiche intese con i servizi territoriali in grado di fornire supporto specializzato e continuativo agli eventuali minori coinvolti; informa tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyber bullismo, i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti, siano essi vittime o artefici, e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

Art. 7

Il docente referente, individuato all'interno della scuola, coordina le iniziative di prevenzione e contrasto del cyber bullismo elaborate in collaborazione con la polizia, associazioni e centri di aggregazione interessati al problema; raccoglie e diffonde le buone pratiche educative , organizzative ed effettua azioni di monitoraggio; promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber bullismo attraverso progetti di istituto che coinvolgono genitori, studenti e tutto il personale;

Art. 8

I *peer tutor*, completato il loro percorso formativo- informativo , costituiscono un valido aiuto nella progettazione e realizzazione di attività di sensibilizzazione destinate a tutte le studentesse e gli studenti dell'istituto, nonché nella diffusione delle buone pratiche riguardo alla prevenzione del bullismo e del cyber bullismo.

Art.9

Il consiglio di classe vigila su atti, fatti, comportamenti che, se non attentamente presi in considerazione, potrebbero sfociare in situazioni a rischio; pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni volte al rafforzamento di concetti quali l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Art.10

Il collegio docenti promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno; prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata; promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Art. 11

I genitori sono coinvolti nelle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti ;
conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:
la violenza fisica, psicologica o l' intimidazione del singolo o del gruppo , specie se reiterata;
l'intenzione di nuocere;
l'isolamento della vittima.

RIENTRANO NEL CYBERBULLISMO I COMPORTAMENTI QUI DI SEGUITO RIPORTATI E DEFINITI DEVIANTI DAL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

Flaming: *Traduzione letterale:* Lite furibonda

Il battagliare verbalmente online attraverso messaggi elettronici, violenti e volgari, tra due contendenti che hanno lo stesso potere e che quindi si affrontano ad armi "pari", non necessariamente in contatto nella vita reale, per una durata temporale delimitata dall'attività online condivisa.

Harassment *Traduzione letterale:* Molestia, vessazione.

L'invio ripetuto nel tempo di messaggi insultanti e volgari attraverso l'uso del computer e/o del videotelefonino. Oltre a e-mail, sms, mms offensivi, pubblicazioni moleste su blog, forum e spyware per controllare i movimenti online della vittima, le telefonate mute rappresentano la forma di molestia più utilizzata dagli aggressori soprattutto nei confronti del sesso femminile.

Cyberstalking *Traduzione letterale:* Molestia informatica.

Comportamento in rete offensivo e molesto particolarmente insistente e intimidatorio tale da fare temere alla vittima per la propria sicurezza fisica.

Denigration *Traduzione letterale:* Denigrazione

Attività offensiva intenzionale dell'aggressore che mira a danneggiare la reputazione e la rete amicale di un'altra persona, concretizzabile anche in una singola azione capace

di generare, con il contributo attivo non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet (“reclutamento involontario”), effetti a cascata non prevedibili.

Outing and trickery *Traduzione letterale:* Outing: rivelazione, venire allo scoperto.
Trichery: frode, inganno.

Comportamento che consiste nel pubblicare o condividere con terze persone le informazioni confidate dalla vittima in seguito a un periodo di amicizia in cui si è instaurato un rapporto di fiducia. L'aggressore pubblica su un Blog o diffonde attraverso e-mail o altre applicazioni, senza alcuna autorizzazione dell'interessato, le confidenze spontanee (outing) dell'amico e le sue fotografie riservate o intime. Oppure può sollecitare l'"amico" a condividere online dei segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso, su un compagno di classe, su un amico comune o su un docente (trickery), per poi diffonderli ad altri utenti della rete

Impersonation *Traduzione letterale:* Personificazione, sostituzione di persona.

Capacità di violare un account e accedere in modo non autorizzato a programmi e contenuti appartenenti alla persona intestataria dello stesso.

Exclusion (*comportamento a rischio*) *Traduzione letterale:* Esclusione, espulsione, estromissione.

Esclusione intenzionale di un soggetto, a opera di un aggressore, da un gruppo online (“lista di amici”), chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.

Sexting (*comportamento a rischio*) *Traduzione letterale:* Composto dalle parole sex (sesso) e texting (inviare SMS).

Atto di inviare fotografie e/o messaggi di testo sessualmente espliciti. Solitamente tale comportamento viene posto in essere attraverso telefoni cellulare, ma anche tramite mezzi informatici differenti.

(da iGloss@ 1.1 - l'Abc dei comportamenti devianti online, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità)

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità definisce **reati flaming, harassment, cyberstalking, denigration, outing and trickery, impersonation; comportamenti a rischio exclusion e sexting**

Sanzioni disciplinari

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica .

Per quanto concerne il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella Legge n° 71/ 2017 che prevede la formale segnalazione alle forze di polizia.

Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo/cyberbullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso e il loro silenzio contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo/cyberbullo.

Prevenzione e contrasto al fenomeno del CYBERBULLISMO

Sanzioni disciplinari (giusta delibera n.26 del C.d.I. del 17/7/2018)

Il provvedimento disciplinare ha le finalità di contrastare il fenomeno e di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente (Legge 71/2017). Il cyberbullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto. Può essere utile, a tal fine, una lettera di scuse iniziale o un incontro guidato con la vittima in cui il bullo porge le sue scuse al bullizzato.

In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, quindi a non reagire in modo errato e spropositato nei confronti del figlio, ma anche a non difenderlo in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti considerandoli “una ragazzata”.

Fattispecie sanzionatorie disciplinari per atti di cyberbullismo non gravi:

- prestare attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica o esternamente presso strutture con cui si sono stabiliti dei protocolli di intesa con lo scopo di sviluppare doti di empatia ed autocontrollo;
- frequentare specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e rielaborazione critica degli episodi di cui si è reso protagonista;
- ricaduta sul voto di condotta a fine A.S. secondo i criteri stabiliti nel Regolamento d'Istituto nella voce “Rispetto degli altri” presente nella tabella Infrazioni disciplinari non gravi.

Per i fatti di estrema gravità si farà ricorso a sanzioni particolarmente incisive sul proprio curriculum personale, quali:

- l' allontanamento dalla comunità scolastica
- l' esclusione dallo scrutinio finale
- la non ammissione all'esame di Stato,

come esplicitato nella tabella del Regolamento d'Istituto nella voce “Rispetto degli altri” presente nella tabella Infrazioni disciplinari gravi.

In merito alla gravità degli atti, si fa riferimento all'iGloss 1.1 l'ABC dei comportamenti devianti online, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

Resta inteso che il ricorso alla sanzione disciplinare si affianca alle vie giudiziarie qualora il fatto commesso costituisca reato. (Legge n.71/2017).